

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica del XX.XX.2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 marzo 2007¹ sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. i

¹ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- i. OMaeC: ordinanza del 28 settembre 2007² sui maestri conducenti.

Art. 5 cpv. 1

¹ Le autorità cantonali concentrano i controlli sui comportamenti che compromettono la sicurezza, sui luoghi pericolosi e sul sostegno degli sforzi intesi a conseguire l'obiettivo di trasferimento secondo la legge del 19 dicembre 2008³ sul trasferimento del traffico merci.

Art. 8

Le prove delle infrazioni alle norme della circolazione sono raccolte secondo il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007⁴.

Art. 11 cpv. 6

⁶ L'inosservanza del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol è accertata se il valore più basso delle due misurazioni:

- a. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,50 per mille, per persone soggette al divieto di guidare sot-

RU 2013 xxxx

- 1 **RS 741.013**
- 2 **RS 741.522**
- 3 **RS 740.1**
- 4 **RS 312.0**

to l'influsso dell'alcol di cui all'articolo 2a capoverso 1 ONC⁵, e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore;

- b. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore all'1,10 per mille, per persone soggette al divieto di cui all'articolo 17 OMaeC⁶ che non hanno guidato alcun veicolo, e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore.

Art. 12 cpv. 1 lett. a n. 1, 2^{bis}, 2^{ter}

¹ È ordinato un esame del sangue se:

- a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell'alito:
 - 1. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille per i conducenti di veicoli a motore oppure a un tasso alcolemico pari o superiore all'1,10 per mille per i conducenti di veicoli senza motore o ciclomotori nonché per persone soggette al divieto di cui all'articolo 17 OMaeC⁷ che non hanno guidato alcun veicolo,
 - 2^{bis}. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,50 per mille per persone soggette al divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol di cui all'articolo 2a capoverso 1 ONC⁸, e la persona interessata non riconosce l'esito delle misurazioni,
 - 2^{ter}. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore all'1,10 per mille per persone soggette al divieto di cui all'articolo 17 OMaeC che non hanno guidato alcun veicolo, e la persona interessata non riconosce l'esito delle misurazioni,

Art. 17 ultimo periodo

Abrogato

Art. 30 lett. c^{bis}

La polizia vieta al conducente di continuare la corsa se:

- c^{bis}. ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,10 per mille ed è soggetto al divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;

Art. 46 lett. b

L'USTRA trasmette:

- b. al Forum internazionale dei trasporti (ITF) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ogni due anni, un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo.

⁵ RS 741.11

⁶ RS 741.522

⁷ RS 741.522

⁸ RS 741.11

Art. 47 cpv. 2 lett. b

² La banca dati serve:

- b. alla stesura del rapporto destinato alla Commissione europea e all'ITF, concernente le attività di controllo svolte conformemente alla presente ordinanza.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Data decisione CF

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova